

UFFICIO PIANO DI ZONA

BANDO PER L'EROGAZIONE DI

MISURA SERVIZI

A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E ALLE PERSONE CON DISABILITÀ E NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ASSISTITE AL DOMICILIO (EX DGR 6320/2026)

ESERCIZIO 2026-2027

L'accesso al presente Bando è rivolto esclusivamente a persone che già hanno presentato la domanda di Valutazione per la misura sostegno ex. B2 e necessitano di sostegno intensivo elevato e molto elevato e sono risultate idonee.

Il presente Bando avviene con modalità a sportello a partire dal 01 novembre 2026 e si concluderà il 31 dicembre 2027.

Premessa

La DGR Regione Lombardia n. XII/6320 del 15 giugno 2026 ha definito la programmazione regionale rivolta alle persone anziane non autosufficienti ad alto e basso bisogno assistenziale e alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato e molto elevato, nell'ambito del Piano Nazionale per le Non Autosufficienze 2025-2027.

La nuova programmazione regionale ha riorganizzato gli interventi precedentemente ricompresi nelle Misure B1 e B2, prevedendo, tra gli altri, la Misura Sostegno e la Misura Servizi.

La Misura Servizi comprende gli interventi integrativi sociali, finalizzati a sostenere la permanenza al domicilio, il benessere, l'autonomia e la qualità della vita della persona non autosufficiente, nonché a fornire supporto e sollievo al caregiver familiare.

Gli interventi sono complementari alla rete dei servizi già attivi e sono attivati nell'ambito del Progetto Individuale/PAI/Progetto di Vita, a seguito della valutazione multidimensionale e in coerenza con la programmazione territoriale dell'Ambito.

L'Ufficio di Piano di Arcisate, ai sensi della normativa regionale vigente e dell'indirizzo dell'Assemblea dei sindaci del 15 Giugno 2026, emana il presente Bando per garantire la continuità degli interventi già attivati e consentire l'attivazione di nuovi interventi, qualora necessari e previsti nel Progetto Individuale.

Per l'esercizio 2026 la DGR XII/6320/2026 prevede la prosecuzione degli interventi già previsti dalla precedente programmazione FNA, secondo i criteri e gli importi di riferimento della precedente programmazione. Per le annualità successive gli interventi sono attuati secondo la programmazione regionale e territoriale vigente

Con la DGR XII/6320/2026 e il DD 9728/2026 e il Decreto n. 9728 del 20/07/2026, all'Ambito di Arcisate, per il 2026 e il 2027, sono state assegnate complessivamente le seguenti risorse per la Misura Servizi:

Misura Servizi 2026	Anziani	€ 108.407,92
Misura Servizi 2027	Anziani	€ 99.126,97
Misura Servizi 2026	Disabili	€ 7.153,48
Misura Servizi 2027	Disabili	€ 7.153,48

Le risorse complessivamente disponibili **per la Misura Servizi nel corso del 2026** ammontano a € **115.561,40**, mentre per **l'anno 2027 ammonta a € 106.280,45**, fatte salve eventuali ulteriori risorse, residui o rimodulazioni che dovessero intervenire nel corso della programmazione.

Il presente Bando disciplina esclusivamente gli interventi della Misura Servizi – interventi integrativi sociali (già interventi di assistenza diretta) e non disciplina gli interventi economici della Misura Sostegno, oggetto di separato procedimento.

Art. 1) - Oggetto del bando

Il presente bando disciplina, ai sensi della DGR n. XII/6320 del 15 giugno 2026, gli **INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI DELLA MISURA SERVIZI**, i quali possono essere previsti:

1. **servizi integrativi per progetti di assistenza domiciliare/assistenza educativa** come supporto nello svolgimento delle attività di vita quotidiana a sollievo dell'intervento di cura garantito dal caregiver; possono essere erogati solo a coloro che già godono di un tale intervento ed è da intendersi come INTERVENTO INTEGRATIVO. *Solo in via eccezionale e ben motivato può essere erogato anche a favore di persone che ancora non godono di interventi socio/educativi, purché previsto da PI*
2. **interventi di sostegno psico-socio-educativo** per progetti di autonomia esterni al nucleo familiare o interventi a sostegno di attività socializzanti. Possono essere erogati solo a coloro che già godono di un tale intervento ed è da intendersi come INTERVENTO INTEGRATIVO. *Solo in via eccezionale e ben motivato può essere erogato anche a favore di persone che non godono di interventi socio/educativi/socializzanti, purché previsto da PI*
3. **progetti di sollievo per il caregiver** (tipo ricoveri di sollievo). Questi interventi possono includere una o più finalità:
 - *garantire un periodo di assistenza programmabile anche sulla base delle esigenze del caregiver stesso
 - *garantire la sostituzione del caregiver in situazioni di emergenza

Su specifico progetto sono valutabili anche

4. **percorsi di sostegno psicologico** (solo per i caregiver) individuale o di gruppo

5. interventi di formazione per rinforzare il lavoro di cura.

Gli interventi di cui al presente articolo sono da intendersi quali interventi integrativi e complementari rispetto ai servizi già attivi e non possono determinare sovrapposizioni di prestazioni o duplicazioni di finanziamento.

Art. 2) – Beneficiari

Ai sensi delle DGR 6320/26 è disciplinata anche la **MISURA SERVIZI** (già strumenti di assistenza diretta – interventi integrativi sociali) intesi come interventi di supporto e sollievo ai caregiver familiari e/o per migliorare il benessere e la qualità di vita della persona con disabilità e anziana non autosufficiente.

Si precisa che l'accesso a tale misura è rivolto esclusivamente a persone che già hanno presentato domanda di Valutazione per la Misura Sostegno e sono risultati idonei.

Art. 3) - Modalità di accesso

Per beneficiare delle prestazioni di cui all'art. 1), l'interessato deve presentare apposita domanda di Comune di residenza presso il Servizio Sociale sui moduli presenti in ogni Comune, nei tempi previsti dal presente Bando.

La richiesta di attivazione della Misura Servizi potrà essere presentata anche successivamente alla domanda di valutazione per la Misura Sostegno, qualora nel corso della presa in carico emerga la necessità di attivare un intervento integrativo sociale.

Art. 4) – Durata e modalità di erogazione.

Il presente Bando è aperto a sportello dal 1° novembre 2026 fino al 31 dicembre 2027, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Si seguirà pertanto l'ordine di presentazione della domanda, tenuto conto della data di protocollo del Comune di residenza.

Nel caso in cui alla stessa data pervenissero più domande contemporaneamente, avrà la precedenza il beneficiario con l'ISEE più basso.

L'ordine cronologico di presentazione della domanda non costituisce tuttavia titolo automatico all'erogazione dell'intervento, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti, alla valutazione del bisogno, alla previsione dell'intervento nel Progetto Individuale e alla disponibilità delle risorse.

L'eventuale fondo residuo destinato alla Misura Servizi, al termine del periodo di validità del presente Bando, non potrà essere utilizzato per lo scorrimento di eventuali graduatorie relative alla Misura Sostegno, ma sarà destinato alla Misura Servizi del Bando successivo, salvo diverse disposizioni regionali.

A seguito della presentazione e l'ammissione della richiesta di attivazione della misura, l'Ambito territoriale provvederà a comunicare al Comune di riferimento l'ammissione al beneficio e l'importo della risorsa assegnata per la realizzazione dell'intervento.

Le misure economiche destinate alla misura sono trasferite dall'Ambito al Comune territoriale competente, secondo le modalità e le tempistiche definite dell'Ambito medesimo.

Il Comune provvederà direttamente alla gestione operativa dell'intervento, curando i rapporti con il soggetto erogatore del servizio.

In particolare, Il Comune provvede all'attivazione dell'intervento con il soggetto erogatore, alla verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni e alla liquidazione delle relative fatture, nei limiti dell'importo riconosciuto nell'ambito della misura.

I Comuni richiedenti si impegnano ad inoltrare all'Ufficio di Piano, con cadenza trimestrale, le quietanze di pagamento dell'Ente erogatore relative agli interventi attivati, in modo da consentire all'ambito il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi e la corretta rendicontazione della Misura Servizi ad ATS Insubria e Regione Lombardia. Allo stesso tempo, i Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano qualsiasi variazione intervenuta rispetto all'andamento dell'intervento.

Art. 5) Durata degli interventi

Gli interventi di assistenza diretta vengono erogati come previsto dall'apposito progetto e potranno avere una durata anche inferiore all'anno. Qualora, al termine del progetto, verrà ritenuta opportuna dall'equipe multidisciplinare la prosecuzione dello stesso, nulla osta purché in presenza dei fondi necessari.

Art. 6) - Decadenza

L'erogazione dell'intervento di Assistenza Diretta decade per decesso, trasferimento in altra Regione o per sopraggiunta incompatibilità con i requisiti previsti dal Bando Misura Sostegno B2 – ASSISTENZA INDIRETTA.

In tali casi, la decadenza del beneficio decorre:

- dal primo giorno del mese qualora l'accadimento si verifichi entro il 15 del mese stesso;
- dal primo giorno del mese successivo qualora l'accadimento si verifichi dal 16 del mese precedente.

L'erogazione dei titoli viene sospesa, inoltre, nel caso in cui vengano meno le condizioni di assistenza o le condizioni reddituali per poter accedere al presente bando.

Art. 7) – Revoca dei benefici concessi

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Art. 8) – Valutazione multidimensionale

La Valutazione multidimensionale è effettuata in maniera integrata tra ASST/Comuni sulla base di appositi protocolli operativi e contiene lo specifico apporto professionale da parte degli operatori sanitari dell'ASST che affiancano quello dei Comuni.

Art. 9) – Progetto Individuale

Il progetto individuale si articola nei diversi ambiti/dimensioni di vita ed è la cornice entro la quale si collocano tutti gli interventi che si attivano nei confronti del beneficiario.

Il Progetto Individuale contiene:

- l'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
- la declinazione per ogni dimensione di vita della persona, i vari interventi e servizi già in atto o da attivare;
- la descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare;
- le caratteristiche qualificanti i progetti di vita indipendente;
- le prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o assistente personale;
- gli interventi da sostenere con il buono nel caso di progetti di vita indipendente, per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche qualificanti, compreso il grado di inserimento socio-lavorativo della persona disabile e gli interventi realizzati dai Centri territoriali per la vita autonoma e indipendente;
- la descrizione degli interventi da sostenere con il voucher sociale per minori con disabilità;
- la valutazione ISEE.

Nel progetto devono essere evidenziate eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio:

- le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- le prestazioni assicurate dall'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- periodi di sollievo;
- altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati.

Specificatamente per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con le risorse della DGR n. 4749/2021 DOPO DI NOI o del PRO.VI.

Il Progetto Individuale viene redatto con cadenza annuale, comunque con validità massima corrispondente alla scadenza del piano.

Il Progetto Individuale deve essere sottoscritto oltre che da un referente dell'Ambito, anche dall'equipe dell'ASST e viene sottoscritto da un referente dell'Ambito, da un rappresentante dell'ASST, dalla persona/famiglia e dal responsabile del caso (case manager).

Art. 10) Enti erogatori

Gli interventi di assistenza diretta sono erogati dall'Ambito Territoriale, o dall'ente individuato dallo stesso, purché in possesso di esperienza e delle figure professionali necessarie al raggiungimento delle finalità di cui sopra. Possono essere Enti già fornitori dell'Ambito territoriale/Comune o essere individuati mediante apposita manifestazione di interesse. A tale manifestazione di interesse possono partecipare anche enti del Terzo Settore, Società Sportive o simili, che abbiano attivi progetti di socializzazione rivolte a persone con necessità di un basso/elevato bisogno assistenziale.

Art. 11) Valore dell'intervento di Assistenza Diretta/Ricovero di sollievo

Il valore dell'intervento di Assistenza Diretta è di **2.000,00 euro max all'anno**.

Il valore dell'intervento di sollievo è di **1.500,00 euro max all'anno**.

Art. 12) – Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Ambito effettuerà controlli a campione su almeno il 5% delle domande presentate.

Arcisate, 01/10/2026

La Responsabile dell'Ufficio di Piano
F.to Dott.ssa Annabella Pastorelli